

**IVA****Criptovalute sempre più simili alle valute straniere**

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione  
**QUADRO RW 2022: I CONTROLLI PRIMA  
DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI**

[Scopri di più >](#)

L'inquadramento giuridico dei **digital asset** procede lentamente, per l'estrema varietà di forme in cui si manifestano e per la loro diffusione transnazionale.

Gli ordinamenti nazionali e sovranazionali tentano di **rincorrere** i fenomeni digitali di tipo economico e finanziario, con l'intenzione di **condividere** e **cristallizzare** alcuni principi cardine che possano disciplinare, a livello di fondamento, l'evoluzione del **settore**.

L'Unione Europea sta cercando di inquadrare il **trattamento ai fini Iva delle varie operazioni che si possono generare con le cd. "cripto -attività"**.

I documenti ufficiali che fino a qui si sono occupati del tema sono ancora pochi:

- **Sentenza Corte di Giustizia EU C-264/14 del 2015**, cd. "Caso Hedqvist";
- **Working Paper del Comitato Iva n. 892 del 2016**;
- **Proposta di Regolamento di modifica della Direttiva 2019/1937**;
- **Working Paper del Comitato Iva n. 1037 e 1038 del 2022**.

In particolare, il *working paper* n.1037, pubblicato il 24 febbraio 2022, ha lo scopo di **ricapitolare, riassumere e coordinare** le analisi effettuate finora, **sia dagli organismi comunitari che mondiali** (Ocse).

Viene preliminarmente richiamata la **definizione generale di "Cripto attività"**, inserita nella Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai Mercati delle Cripto-Attività e che modifica la **Direttiva Ue 2019/1937** (cd. Regolamento MiCA), secondo cui un *crypto asset* è "**una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia analoga**".

Tali **cripto-asset** possono essere suddivisi in **tre principali categorie**:

- **Payment token**, operano come unità di conto e sono utilizzati come **strumenti di pagamento**, ad esempio le criptovalute (Bitcoin, Ethereum ecc.)
- **Security token**, chiamati anche “*financial tokens*”, concepiti come attività negoziabili, spesso detenute a scopo di **investimento** (es. Spice e tZero)
- **Utility token**, consentono lo scambio o l'accesso a determinati beni o servizi, simili a *voucher*, sebbene per la loro natura mutevole e spesso “ibrida” **non pare si possa farli rientrare nell'ambito della cd. “Direttiva Voucher”** (si veda WP del Comitato Iva n. 993 del 21.02.2020).

A seguire, il *working paper* n.1037 si focalizza sulle criptovalute, o Payment token, intese come **strumento di pagamento**, con l'intento di verificare se le relative operazioni siano **rilevanti o non rilevanti ai fini Iva** e, ove rilevanti, se siano **imponibili od esenti** ([articolo 135 Direttiva Iva 2006/112/CE](#)).

### La creazione di cripto asset (*mining-forging*)

La **creazione di criptovalute** avviene principalmente con due diverse metodologie: il *mining*, basato su un processo cd. di *proof of work*, ed il *forging*, basato su processo di *proof of stake*.

Le due **tecniche di creazione** possono presentare **differenti trattamenti dal punto di vista reddituale** ma sotto gli aspetti Iva entrambe vengono classificate come **operazioni rilevanti** (se effettuate da soggetto passivo), in quanto si tratterebbe di un “**servizio**” – la verifica e la registrazione su relativa blockchain - effettuato dietro **corrispettivo** – la criptovaluta *minata* o *forgiata*. Il regime applicabile sarebbe **l'esenzione ex articolo 135, part.1 lett.(e) e/o (d) della Direttiva Iva**.

### I digital wallet

La detenzione, l'utilizzo e lo scambio di criptovalute presuppone l'utilizzo di un cd. *digital wallet*. Ne esistono di diversi tipi, *on-line* o *off-line* a seconda che siano o meno **connessi in rete, non custoditi o custoditi**, a seconda che siano **gestiti** da un terzo o direttamente dal proprietario.

A prescindere dalle diverse tipologie, ciò che rileva ai fini **Iva** è la **corresponsione di un corrispettivo al provider**.

Nel caso sia prevista una *fee*, il *provider*, in linea di principio, si qualifica come **soggetto passivo** e le relative operazioni divengono **rilevanti ai fini Iva** ma anche queste inquadrabili

nell'ipotesi di **esenzione** di cui alle lett. (e) e (d) dell'articolo 135 della **Direttiva**.

### **Operazioni di intermediazione (*exchange*)**

In linea con quanto statuito dalla Corte nel caso *Hedqvist*, il Comitato ritiene che il **servizio di scambio** (tra diverse criptovalute o tra cripto e valute legali) costituisca una **prestazione di servizi rilevante**, rientrante nell'**esenzione** come visto sopra.

### **Utilizzo come strumento di pagamento**

Anche in questo caso il Comitato **non si è discostato dalla decisione della Corte di Giustizia** e ritiene che quando si è in presenza di una operazione “**ordinaria**” di cessione di beni o prestazione di servizi dove la criptovaluta si configura come **strumento di pagamento**, si debba applicare la disciplina propria dell'**operazione** sottostante, con la particolarità che **la base imponibile deve essere determinata convertendo la criptovaluta in valuta avente valore legale** (cd. **valuta fiat**).

In calce al documento è infine riepilogato **l'attuale assetto normativo** dei diversi Stati membri in relazione ai vari **fenomeni riguardanti le cripto attività**.